

## ***Capitolo V***

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

TRASPORTI A MEZZO AUTOCARRI

### **1050. Ordinazione.**

L'ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi il giorno lavorativo successivo, se effettuato in Provincia.

#### **1051. Modalità di ritiro e consegna.**

Il carico o scarico per i trasporti a collettame si intende effettuato al piano terra numero civico del mittente o del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente maggiorati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali prestazioni sono a carico del mittente per le spedizioni in porto franco e del destinatario per quelle in porto assegnato.

#### **1052. Imballaggio.**

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla loro natura.

In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

#### **1053. Riconsegne.**

Per il collettame trasportato direttamente dal corriere sulla propria linea, il termine di riconsegna è normalmente di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 km., ove non vi sia rottura di carico, salvo località disagiate e divieti di circolazione.

Per i trasporti a carico completo, il termine di riconsegna è di norma di 1 giorno lavorativo per le località comprese entro un raggio di 200 km., ove non vi sia rottura di carico.

#### **1054. Unità di base di contrattazione.**

L'unità di base di contrattazione del prezzo del trasporto a collettame è di Lire ( ) per quintale.

#### **1055. Merci voluminose.**

Per i trasporti di collettame di merci voluminose, si intende che un mc. corrisponde a quintali 3,5.

Per i trasporti a carico completo, la voluminosità è calcolata in base allo spazio richiesto, in relazione alla portata del mezzo.

#### **1056. Assicurazione delle merci.**

Prima dell'esecuzione del trasporto, il mittente usa dichiarare il valore della merce e il vettore è tenuto a informare il mittente dei limiti di responsabilità a lui attribuibili, in base alla normativa vigen-

te, per danni derivanti da perdita o avarie della merce trasportata; oltre detti limiti, la merce viaggia a rischio e pericolo del mittente.

Solo qualora il mittente lo richieda preventivamente e per iscritto, potrà essere previsto un risarcimento maggiore rispetto a quello di legge, mediante stipula di assicurazioni integrative, dietro pagamento di premio da parte del mittente o con concordata maggiorazione del nolo di autotrasporto in misura proporzionale.

Il vettore, comunque, non risponde per danni a lui non imputabili.

#### **1057. Merci fragili.**

Per tali merci il mittente è tenuto a indicare all'esterno dell'imballo adeguate diciture e/o simboli.

#### **1058. Modalità di esercizio del diritto di ritenzione.**

Il vettore, potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando, preventivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al mittente o al destinatario del trasposto, a seconda che si tratti di trasporto in porto franco o in porto assegnato, la propria richiesta di pagamento del nolo e oneri relativi dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti e indicando il credito al quale si riferisce detta richiesta, nonché la merce, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.

### TRASPORTI A MEZZO CONTAINER

#### **1059. Sigillatura del container.**

Il mittente (consegnatario) è tenuto ad applicare il sigillo al container in presenza dell'autista dell'automezzo.

#### **1060. Rimozione dei sigilli.**

Il destinatario (ricevitore) è tenuto a verificare l'integrità e il numero del sigillo e a rimuoverlo in presenza dell'autista dell'automezzo.

#### **1061. Oneri e responsabilità del vettore.**

Il vettore accetta e riconsegna il container nello stato in cui si trova, limitandosi a verificarne il sigillo e le condizioni esterne; il vettore, pertanto, non è responsabile della quantità e qualità della merce trasportata, ma solo dell'integrità del sigillo e ogni riserva o

contestazione al riguardo deve essere immediatamente manifestata all'autista dell'automezzo.

Il vettore è responsabile delle perdite e/o avarie, in quanto a lui imputabili, in base alle leggi vigenti e l'avente diritto dichiara di rinunciare a qualsiasi domanda verso il vettore per i danni eccedenti la responsabilità.

#### **1062. Franchigia al carico e allo scarico.**

Il trattore, il semirimorchio e il container, arrivando in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, dovranno essere lasciati liberi entro quattro ore dall'arrivo, oltre un'ora di franchigia a mezzogiorno.

Qualora la sosta si protraesse oltre tale termine saranno applicati i diritti progressivi di sosta per ciascuna ora o frazione comprese le ore notturne e i giorni festivi.

#### **1063. Responsabilità sul peso dichiarato.**

Il committente, il proprietario del veicolo e il conducente sono corresponsabili in caso di sovraccarico del veicolo e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di limiti di peso sono elevate in parti uguali.

### RECAPITO DI PACCHI E CORRISPONDENZA

#### **1064. Risarcimenti per avarie o perdita.**

Il corriere accetta la merce (colli e plichi) con l'intesa che l'ammontare massimo risarcibile in caso di perdite e avarie è determinato in L. 12.000/kg. ( 6,20), ai sensi dell'art. 1 Legge 450/1985.

Il risarcimento potrà essere superiore solo mediante preventivo patto scritto antecedente alla consegna della merce al vettore.

#### **1065. Assicurazione di merci pregiate.**

Su mandato scritto del cliente e previo pagamento del premio, il corriere provvede ad assicurare merci di particolare valore.

#### **1066. Modalità di trasporto e di consegna.**

Per le modalità di trasporto e di consegna della merce si fa riferimento esclusivamente alle indicazioni contenute nei moduli e formulari compilati dal corriere.

**1067. Mandato di contrassegno.**

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura "contrassegno", seguita dall'importo da esigere in cifre e in lettere.

**1068. Mancata riconsegna della merce.**

La mancata riconsegna della merce al destinatario, per qualsiasi motivo, autorizza il corriere a rispedirla al mittente se, entro 30 gg. dal passaggio in giacenza e comunque della spedizione dell'avviso di giacenza, la merce non sia stata svincolata o il mittente non abbia fornito istruzioni; in tale caso il mittente è tenuto a rifondere le spese di giacenza e del ritorno.

**1069. Modalità di esercizio del diritto di ritenzione.**

Il corriere potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando, preventivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al mittente o al destinatario del trasposto, a seconda che si tratti di trasporto in porto franco o in porto assegnato, la propria richiesta di pagamento del nolo e oneri relativi dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, e indicando il credito al quale si riferisce detta richiesta, nonché la merce, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.